

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 34774	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: produttore/noleggiatore		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: no				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza del 15/1/2008 il Tribunale di Lucca condannava P.G. ed A.G., per il delitto di cui all'art. 590 c.p. per lesioni aggravate in danno dell'operaio B.D.. Il Tribunale concesse le attenuanti generiche equivalenti, irrogava la pena di mesi 1 di reclusione, pena condonata.				
2° Grado: Con sentenza del 5/3/2009 n.2915/2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

Addetto ad una macchina/sega tipo "Folde" 8002 destinata al taglio di tovagliolini di carta, mentre cercava di rimuovere dei tovagliolini lavorati che si erano inceppati nei meccanismi la sua mano sinistra veniva attinta dalla lama in movimento. La macchina era priva di segregazione della lama o di dispositivi di sicurezza.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>Quanto all'affidamento che il P. poteva fare sul fornitore del macchinario (azienda leader nel settore), va tenuto conto che in materia di lavoro, il datore è il primo garante della sicurezza dei suoi dipendenti. Pertanto in caso di infortuni egli non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina non munita dei necessari congegni di sicurezza. Nel caso di specie, il macchinario era privo dei sistemi di blocco automatico, tanto vero che il B., rimosso il carter di protezione della sega a nastro per rimuovere il fascio di tovagliolini inceppati, ebbe a procurarsi le lesioni alla mano sinistra, perchè la lama non aveva arrestato il suo movimento. Ne consegue la constatazione della evidente violazione delle richiamate norme di sicurezza e la configurabile responsabilità del costruttore, per quanto detto, non esclude ma si associa a quella del datore di lavoro (cfr. Cass. 4, n. 6280/07, Mantelli).</p> <p>Con la delega di funzioni (in passato prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, ora disciplinata esplicitamente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16), il datore di lavoro trasferisce in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente</p>

appartenenti al delegante in materia di sicurezza sul lavoro. In sostanza il datore trasferisce in capo ad altro soggetto la sua posizione di garanzia. Tale trasferimento è limitato, però, alla sicurezza dei suoi lavoratori e/o degli ambienti di lavoro ove opera la sua azienda: non a caso la delega viene conferita in qualità di "datore di lavoro". Pertanto, quest'ultimo, nella diversa qualità di generico "imprenditore" non può trasferire in capo ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti (in questo caso gli utilizzatori di prodotti privi dei requisiti di sicurezza). Infatti, se fosse ammessa tale possibilità, si consentirebbe per via negoziale di sottrarsi agli obblighi di garanzia nascenti dall'art. 40 c.p. e quindi di intaccare il principio di inderogabilità del precetto penale. In tali casi una delega, non ha altra funzione che predisporre, in organizzazioni complesse, una migliore organizzazione del lavoro, ma la sua presenza non è destinata ad incidere sulla efficacia causale della condotta omissiva dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 40 cpv.. Sarà possibile invece tenerne conto sul piano dell'elemento soggettivo, valutando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, anche alla luce dell'affidamento che egli poteva fare sul corretto esercizio dei poteri da parte del delegato, in ogni caso senza potersi sottrarre a responsabilità per omessa vigilanza e controllo.

Ne consegue che correttamente il giudice di merito, considerato che l' A. aveva consentito l'immissione in commercio della macchina utensile priva in modo evidente dei requisiti di sicurezza, ne ha dedotto la sua responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7. 5.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Note

Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, la vittima ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la sega che gli ha procurato l'infortunio e che era priva dei dispositivi di blocco automatico della lama in movimento. Pertanto la circostanza che il B., preso dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano alla lama, dopo la rimozione del carter, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che la cautela omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (lesione agli arti) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio in danno del B..

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.